



**Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia**

S.I.A.P.

BLOCCO STIPENDI DEL PUBBLICO IMPIEGO UN ALTRO TRIBUNALE DICE NO

E rimette la decisione alla Corte Costituzionale. Roma, 1 set - Il Tribunale del lavoro di Roma, con [ordinanza del 27 novembre 2013](#), su ricorso proposto dai sindacato FLP e FIALP, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale delle norme che hanno disposto il blocco dei contratti nel pubblico impiego per il quadriennio 2010-2013 (decreto 78/2010 convertito in legge 122/2010 del governo Berlusconi) e, successivamente, prorogato anche per il 2014.

«Il Tribunale ha rilevato che «in un regime normativo nel quale la retribuzione è determinata da accordi di categoria, il rispetto del **principio costituzionale della proporzionalità tra il lavoro svolto e la sua remunerazione** è affidato proprio allo strumento del contratto collettivo (tanto che i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva sono assunti dalla giurisprudenza, quale diritto vivente, quale parametro di riferimento della giusta retribuzione spettante al lavoratore ex art. 36 Cost., anche indipendentemente dall'iscrizione o meno del datore di lavoro ad un'associazione sindacale stipulante».

Di conseguenza, sottolinea il tribunale, «l'inibizione prolungata della contrattazione in ordine all'adeguamento dei trattamenti retributivi può sollevare il legittimo dubbio di una conseguente violazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione».

A pagare il risanamento solo gli statali

Un altro passo importante della sentenza del tribunale, riguarda la presunta violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza legislativa e di solidarietà sociale. «Infatti - si legge - , a fronte delle esigenze contingenti che hanno sollecitato l'agire del legislatore d'urgenza, come rese evidenti dal preambolo del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 ("straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale, alle finalità di stabilizzazione finanziaria e del rilancio della competitività economica"), le misure di risanamento sono state adottate agendo sulle retribuzioni dei **solì pubblici dipendenti**, ciò che prospetta la contemporanea violazione del principio di uguaglianza tra i cittadini e del dovere di solidarietà politica, sociale ed economica di cui rispettivamente agli artt. 3 e 2 della Costituzione».

I giudici del Lavoro inoltre rilevano come nel caso in esame le misure restrittive sono state disposte per un triennio, prorogabili per un ulteriore anno, sino a dicembre 2014, in tal modo «**difettando nella sostanza quel requisito dell'eccezionalità e di temporaneità**». Il blocco della negoziazione sugli incrementi retributivi per un lasso di tempo così lungo diventa secondo il giudice «un vero e proprio congelamento della fisiologica dinamica retributiva».

Con questa ulteriore sentenza, continua il pressing sulla Corte Costituzionale chiamata a dirimere una questione molto delicata, soprattutto per le casse dello Stato. Come infatti ha ricordato il tribunale del Lavoro di Roma, in passato la Consulta «pur salvaguardando le misure adottate, abbia nel contempo definito le condizioni ed i limiti di azione per il legislatore in simili circostanze».